



## **Art. 46 - Zone D - Disposizioni generali**

### ***Definizione e finalità***

1. Sono costituite dalle zone nelle quali il PRGC riconosce o prevede insediamenti a carattere industriale e artigianale, avendone valutata la compatibilità con i contesti residenziale o ambientale.

### ***Destinazioni d'uso***

2. Oltre alla destinazione propria assegnata ad ogni sottozona, vi è consentita la realizzazione di:

- uffici e servizi dell'attività;
- l'alloggio per il personale di custodia o per il proprietario o per il titolare;
- attività commerciali al dettaglio, complementari o di servizio alle attività produttive o alle attività agricole, nonché attività commerciali al dettaglio destinate alla vendita dei generi non alimentari a basso impatto, così come definiti dall'art. 2 – comma 1 – let. e) della L.R. n. 29/2005 (\*) con le limitazioni specificate nelle singole sottozone;
- attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- magazzini e depositi, connessi all'attività produttiva, e impianti tecnologici.

Per tutto il patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.

### ***Parametri edificatori***

3. Le pareti finestrate degli alloggi devono distare almeno 10 m dalle pareti antistanti.

Nelle aree scoperte è consentita la realizzazione di impianti tecnologici, anche interrati (vasche antincendio, cisterne, volumi tecnici), e di parcheggi coperti.

### ***Parametri urbanistici***

4. Nelle zone ad attuazione indiretta, la realizzazione di parcheggi di relazione viene assicurata dal piano attuativo nella misura minima del 3% della superficie territoriale; il raggiungimento della misura prevista dalle disposizioni regionali in materia sarà assicurata dai singoli interventi.

5. Ogni intervento edificatorio nuovo o di ampliamento deve assicurare almeno la realizzazione di:

- a) parcheggi di relazione, sino al soddisfacimento dello standard regionale, nelle zone sottoposte a piano attuativo;
- b) parcheggi stanziali nella misura di:
  - 1 posto macchina ogni 2 addetti;
  - 1 mq/10 mc di di costruzione destinato ad alloggi.

Gli interventi edificatori che prevedano superfici da destinare ad attività commerciali al minuto devono inoltre garantire la realizzazione di parcheggi stanziali e di relazione nel rispetto dei seguenti parametri:

    pari almeno al 100% della superficie di vendita per tutte le attività che non trattino generi non alimentari a basso impatto, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio commerciale, ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a m. 200;

    pari almeno al 50% della superficie di vendita per le attività che trattino generi non alimentari a basso impatto con superficie di vendita fino a mq. 400, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio commerciale ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a m. 200;

    pari almeno all'80% della superficie di vendita per le attività che trattino generi non alimentari a basso impatto con superficie di vendita compresa tra mq. 400 e mq. 1.500, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio commerciale ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a m. 200;

### ***Prescrizioni particolari***

6. I lotti devono essere recintati. La realizzazione di recinzioni deve essere improntata al criterio della massima semplicità e uniformità e deve essere compatibile con il contesto ambientale o urbano.

Le aree di parcheggio auto devono essere separate dalle aree di parcheggio e di carico e scarico dei mezzi pesanti. In particolare per le prime, ove non si mantenga il suolo naturale, andranno previste pavimentazioni di tipo alveolare in cls; per le seconde è prevista la superficie impermeabilizzata.

Deve essere previsto un adeguato sistema di drenaggio per le acque meteoriche, provenienti sia da aree pavimentate che da edifici. Per l'allontanamento delle acque meteoriche è prescritta la predisposizione di pozzi perdenti.

I nuovi insediamenti dovranno rispettare la normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti speciali, emissioni in atmosfera, sorgenti sonore.

6bis. Nelle zone D, per le tipologie ed i materiali di copertura, non sono previste prescrizioni.

### **Sottozone**

7. Le zone D sono articolate nelle seguenti sottozone:

D.2.1 - industriali di interesse comprensoriale e comunale;

D.2.2 - per il trattamento dei rifiuti solidi urbani di interesse comprensoriale;

D.3 - per attività industriali e artigianali singole esistenti;

D.4 - per attività estrattive di inerti;

D.5.2 - per servizi complementari alle attività estrattive;

D.6 - per attrezzature stradali.

(\*) art. 2 – comma 1 – let. e) della L.R. n. 29/2005. Generi non alimentari a basso impatto: i materiali dell'edilizia, ivi compresi quelli elettrici, dell'agricoltura e della zootecnia, la ferramenta, i legnami, i mobili e gli articoli di arredamento, gli elettrodomestici, i veicoli, incluse le imbarcazioni, e i prodotti a questi similari che richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti.

## **Art. 49 - Zone D.3 - per attività industriali e artigianali esistenti**

### **Definizione e finalità**

1. Sono costituite dalle aree utilizzate da attività esistenti, industriali e artigianali, valutate compatibili con i contesti residenziale o ambientale.

### **Modalità di intervento**

2. L'attuazione delle previsioni del PRGC avviene con intervento edilizio diretto.

### **Parametri edificatori**

3. L'edificazione deve rispettare i seguenti parametri:

Q: 60%

Dc: 5 m

Ds: 7,5 m.

### **Prescrizioni particolari**

4. Le attività industriali e artigianali devono rispettare le disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria e della sicurezza. Eventuali interventi di trasformazione, riconversione o ampliamento a fini produttivi devono essere compatibili, dal punto di vista igienico-sanitario e urbanistico, con il contesto ambientale e insediativo circostante.

Limitatamente alle zone per attività industriali ed artigianali esistenti ubicate lungo Via Pordenone (S.P. n.7) è ammesso l'insediamento di attività commerciali al dettaglio destinate alla vendita dei generi non alimentari a basso impatto così come definiti dall'art. 2 – comma 1 – let. e) della L.R. n. 29/2005 (\*), in singole unità aziendali con superficie di vendita non superiore a mq. 1.500.

### **Prescrizioni particolari per le zone "parzialmente compatibili"**

5. Nelle zone per attività industriali e artigianali esistenti, individuate come "parzialmente compatibili" nella zonizzazione del PRGC, qualora siano previsti interventi di ristrutturazione, di ampliamento o di nuova costruzione, dovrà essere presentato un progetto generale di

sistemazione dell'ambito interessato complessivamente dall'attività, con riferimento alla qualità edilizia dei manufatti esistenti e di progetto in rapporto al contesto, agli aspetti urbanistici (accessibilità, dotazione di parcheggi, ecc.) e ambientali (schermi e barriere vegetali, impatto acustico, ecc.), finalizzato al miglioramento della qualità complessiva dell'ambito. Qualora la zona sia a contatto o all'interno dell'area urbana o delle frazioni, gli interventi previsti, all'interno del progetto generale di sistemazione dell'ambito complessivamente interessato dall'attività, dovranno tenere in debito conto, oltre alle questioni sopra richiamate, l'impatto dell'attività, esistente o in previsione, sull'intorno residenziale, e dovranno prevedere adeguati interventi di mitigazione ambientale, con riferimento al traffico veicolare, alle aree di sosta e parcheggio, all'emissione di rumori, di polveri, di solventi, ecc. In particolare:

- per la falegnameria TA-LA, localizzata a Marsure, si prescrive che l'ubicazione del silos, dei punti delle emissioni in atmosfera e dei punti di raccolta rifiuti e/o stoccaggio rifiuti siano posti il più distante possibile dalle abitazioni. Non sono consentite lavorazioni all'esterno che producano emissioni acustiche continue;
- per la carrozzeria Zamattio, localizzata a Giais, non sono consentite lavorazioni in esterno;
- per l'officina meccanica di riparazione autoveicoli di S. Martino di Campagna non sono consentite lavorazioni all'esterno. Vanno realizzate delle opportune barriere vegetali atte alla protezione del limitrofo contesto abitativo.

Nelle zone "parzialmente compatibili", il rapporto di copertura (Q) di cui al comma 3 non può essere superiore al 40% e l'ampliamento o la nuova costruzione non possono avere un'altezza dell'edificio (H) superiore agli 8 m.

(\*) art. 2 – comma 1 – let. e) della L.R. n. 29/2005. Generi non alimentari a basso impatto: i materiali dell'edilizia, ivi compresi quelli elettrici, dell'agricoltura e della zootecnia, la ferramenta, i legnami, i mobili e gli articoli di arredamento, gli elettrodomestici, i veicoli, incluse le imbarcazioni, e i prodotti a questi simili che richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti.

## **Art. 93 – Disposizioni generali**

### **Definizione**

1. Le presenti norme sono conseguenti alla sintesi dei seguenti studi e strumenti di pianificazione:
  - della relazione geologica allegata al P.R.G.C. e delle relative integrazioni introdotte con successive varianti al P.R.G.C. adottate/approvate;
  - dello studio di Microzonazione Sismica di I° Livello del territorio comunale (approvato il 20.07.2015 da parte della preposta Commissione Tecnica di cui all'art. 5 – comma 7 – dell'O.P.C.M. 3907/2010 insediata presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri);
  - dal Progetto di Prima Variante del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza (P.A.I.L. – Comitato Istituzionale del 19.11.2015 – Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30.11.2015) redatto dall'Autorità di Bacino, progetto approvato con D.P.C.M. del 28.06.2017 (Gazzetta Ufficiale n.252 del 27.10.2017);
  - delle "Linee guida per le aree soggetta a pericoli naturali" allegato alla deliberazione del C.C. n.23 del 21.03.2013.
  - della nota della Direzione Centrale Ambiente-energia e politiche per la montagna prot. 2998 del 25.01.2013 (registrata al Prot. n.2155 del Comune di Aviano il 28.01.2013).

Tali studi hanno individuato nel territorio comunale le aree soggette a rischio sismico, idrogeologico, idrografico e geologico.

Tutte le aree, cui le prescrizioni fanno riferimento, sono sintetizzate nelle tavole:

- 10/1.1 "Pericolosità e rischio sismico: prescrizioni edificatorie";
- 10/1.2 "Pericolosità e rischio sismico: prescrizioni edificatorie";
- 10/2.1 "Pericolosità e rischio idrogeologico: prescrizioni edificatorie";
- 10/2.2 "Pericolosità e rischio idrogeologico: prescrizioni edificatorie";
- 10/3.1 "Pericolosità e rischio idrografico: prescrizioni edificatorie";

- 10/3.2 "Pericolosità e rischio idrografico: prescrizioni edificatorie";
- 10/4.1 "Pericolosità e rischio geologico: prescrizioni edificatorie";
- 10/4.2 "Pericolosità e rischio geologico: prescrizioni edificatorie".

### **Prescrizioni**

2. Tutti i progetti che prevedano l'interazione con i terreni e il loro assetto geologico, idrogeologico e morfologico devono osservare le disposizioni delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2008, approvate con il DM.14.01.2008, pubblicate su S.O. n.30 alla G.U. n.29 del 04.02.2008 e Circ. 02.02. 2009 n.617/C.S.LL.PP., pubblicate su S.O. n.27 alla G.U. n.47 del 26.02.2009, delle Norme di Attuazione del P.A.I.L. e delle disposizioni in termini di rischio geologico e idraulico contenute nel Regolamento per la mitigazione del rischio geologico e idraulico allegato al P.A.I.L. Le norme del P.A.I.L. assumono carattere sovraordinato rispetto a quanto previsto dalle disposizioni locali.

Per quanto previsto dalla normativa sopracitata e sulla specificità sismica, idrogeologica, idrografica e geologica delle varie aree individuate dalla cartografia, si evidenziano le prescrizioni da seguire per interventi su ogni singola area.

Le prescrizioni di cui i successivi articoli, prevalgono sulla "disciplina delle zone e degli elementi lineari", di cui al titolo II delle presenti norme.

3. Rinvio dinamico: il richiamo a leggi e regolamenti e atti normativi contenuti nel presente capo, si deve intendere come effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo quindi delle modifiche e integrazioni che possono intervenire successivamente alla loro emanazione e alla definizione del presente capo III.

### **Art. 94 – Definizioni e finalità**

1. La riduzione del rischio sismico è un obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica. Elementi essenziali per la riduzione del rischio sismico sono gli studi di Microzonazione Sismica (MS).

2. La Microzonazione Sismica è la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento sismico e dei conseguenti possibili effetti locali del sisma.

Lo studio di Microzonazione Sismica è costituita dai seguenti elaborati:

Carta Geologico Tecnica per la Microzonazione Sismica (CGT\_MS) in scala 1:10.000 che evidenzia gli elementi litologici, gli elementi di instabilità, gli elementi tettonico strutturali e gli elementi geologici e idrogeologici;

Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) in scala 1:10.000 che evidenzia le parti in cui sono prescritti approfondimenti di secondo livello (zone stabili suscettibili di amplificazioni locali) e terzo livello (Zone di attenzione per instabilità);

Costituiscono inoltre elaborati di Piano i Rapporti geologici, geotecnici e sismici prodotti in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali. Restano valide, per quanto non in contrasto con le presenti norme e le Norme Tecniche per le Costruzioni 2008, approvate con il DM.14.01.2008, pubblicate su S.O. n.30 alla G.U. n.29 del 04.02.2008 e Circ. 02.02. 2009 n.617/C.S.LL.PP., pubblicate su S.O. n.27 alla G.U. n.47 del 26.02.2009, le conseguenti disposizioni contenute nelle N.TA. riferite alle singole aree/comparti e le prescrizioni geologico-geotecniche e sismiche espresse, che devono essere rispettate in sede di pianificazione attuativa.

### **Art. 98 – Zone non indagate**

#### **Definizioni**

1. Sono le aree che non sono state interessate dallo studio di Microzonazione Sismica di I° livello.

#### **Prescrizioni**

2. La valutazione dell'azione sismica di progetto dovrà essere svolta seguendo i criteri esposti dalle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2008, approvate con il DM.14.01.2008, pubblicate su S.O. n.30 alla G.U. n.29 del 04.02.2008 e Circ. 02.02. 2009 n.617/C.S.LL.PP., pubblicate su

S.O. n.27 alla G.U. n.47 del 26.02.2009e le indicazioni della carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica dello studio di MS di 1° livello.